

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 204/CGF – RIUNIONE DELL'11 MARZO 2011

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELL'A.S.D. CASINÒ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)

All'esito della gara Verona/Casinò di Venezia disputata il 20.11.2010 per il Campionato di Calcio a 5 - Serie A2, il sodalizio ospitato ricorreva al competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque denunciando l'irregolarità della stessa, a suo dire viziata dalla partecipazione, nelle fila dell'avversaria, del calciatore Dos Santos Da Silva Carlos Augusto, di nazionalità brasiliana, in posizione non regolare di tesseramento in quanto il suo permesso di soggiorno in Italia era stato rilasciato dalla Questura di una città - Siracusa - diversa da quelle prescritte dall'art. 40, comma 11, n. 1, lett. d) N.O.I.F. (comune sede della società di appartenenza, altro comune della stessa provincia o di provincia limitrofa) e chiedendo pertanto di avere partita vinta.

L'organo adito, accertato che il tesseramento del calciatore summentovato, prima revocato, il 19.10.2010, per le ragioni segnalate dall'attuale ricorrente, era stato, successivamente con provvedimento del 26.10.2010, ritenuto valido con decorrenza 1.10.2010 sulla base di un'informativa della Questura di Verona che attestava come, per la normativa vigente (T.U. 286/98) il permesso di soggiorno, ovunque concesso, avesse validità su tutto il territorio dello Stato, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 214 dell'1.12.2010).

Tale pronuncia veniva impugnata dall'A.S.D. Casinò di Venezia che insisteva nelle sue tesi e nelle sue richieste; questa Corte, ritenuto che la competenza funzionale a decidere sul tesseramento in contestazione appartenesse, per dettato regolamentare, alla Commissione Tesseramenti, con ordinanza emessa all'udienza del 14.1.2011, sospendeva il giudizio rimettendo gli atti a detto organo per le sue determinazioni.

Con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 170/D del 27.1.2011, il giudice investito della questione risolveva il contrasto normativo apparentemente esistente fra il regolamento federale e la legislazione statale in favore di quest'ultima dichiarando valido il tesseramento del Dos Santos Da Silva in favore dell'A.S.D. Verona Calcio a 5 a far data dall'1.10.2010.

La decisione, non impugnata, costituisce giudicato e comporta, di conseguenza, inevitabilmente il rigetto del reclamo.

Una volta stabilito, infatti, che l'impiego del calciatore brasiliano nella gara, oggetto della controversia in esame, fu del tutto legittimo, viene a cadere ogni doglianza della reclamante cui deve anche farsi carico della tassa .

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5 di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO, EX ART. 39 C.G.S., DELL'A.S.D. FUTSAL DAMIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ISPRA/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 7.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 3.2.2011)

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal San Damiano di Arcore (Milano), con atto del 22.2.2011, ha proposto ricorso ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale competente e resa pubblica con Comunicato Ufficiale del 3.2.2011, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla suddetta contro la decisione del Giudice Sportivo del 20.1.2011 (Com. Uff. n. 28) in merito alla gara con la società Ispra del 7.1.2011, relativa al Campionato Regionale Lombardo di Calcio a 5, categoria C1), Girone A), che aveva disposto la ripetizione della gara stessa, non essendosi questa potuta svolgere nella data prevista da calendario in quanto il campo di gioco era risultato impraticabile per concomitanza di gare di altra federazione.

Nel suo ricorso in revisione l'A.S.D. Futsal San Damiano contesta la decisione di inammissibilità della Commissione Disciplinare Territoriale, fondata sull'asserito mancato invio anche alla controparte – la società Ispra - del reclamo presentato alla Commissione stessa, in quanto secondo l'Associazione ricorrente è invece comprovato il tempestivo invio con raccomandata con ricevuta di ritorno di copia del reclamo alla società Ispra e d'altra parte la mancata allegazione della prova di tale invio, pure imputata all'attuale ricorrente, non è prevista da alcuna norma del Codice di giustizia sportiva come causa di inammissibilità dell'impugnativa proposta.

Il gravame è fondato in entrambi i suoi motivi. In primo luogo, infatti, dalla documentazione allegata risulta che l'A.S.D. Futsal San Damiano aveva in effetti regolarmente inviato per il tramite del servizio postale e con le modalità previste copia del reclamo alla controparte contestualmente all'inoltro dello stesso al Giudice competente. In secondo luogo, il fatto enunciato e addebitato alla ricorrente non è compreso tra le cause indicate dal Codice di Giustizia Sportiva, articoli 33 e 38, per una declaratoria di inammissibilità del mezzo di tutela attivato.

Il ricorso deve quindi essere accolto, in quanto sono stati riscontrati, nel caso *de quo*, i presupposti ex art. 39, lett. e) C.G.S., per la valida presentazione di un ricorso per revocazione, avendo il giudice adito erroneamente ritenuto concretato un fatto – il mancato invio della copia del reclamo alla controparte - in realtà insussistente.

Peraltro, una volta pronunciato l'annullamento della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Territoriale competente e dovendo limitare il presente giudizio per revocazione alla sua fase rescindente, la Corte dispone il rinvio alla Commissione stessa per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto, ex art. 39 C.G.S., dall'A.S.D. Futsal Damiano di Arcore (Milano) annulla la delibera impugnata per l'insussistenza dell'inammissibilità del reclamo.

Dispone l'invio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**3) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C. A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI CITYTOURING/PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE DEL 29.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, a scioglimento della riserva assunta a seguito del preannuncio di ricorso formulato dalla società A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011, ha omologato il risultato della gara Ospedaletti Citytouring/Petrarca Padova Calcio a Cinque del 29.1.2011 ritenendo insussistente la presunta posizione irregolare del calciatore Basta Alessandro tesserato in favore della società Ospedaletti Citytouring.

Avverso tale provvedimento il Petrarca Padova Calcio a Cinque ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C. a Cinque di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitare la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 23 marzo 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete